

**MERCATO TIPICO SAMUELE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
CONVENZIONE ART 2, D.G.P. 1559/2014**

Parti contraenti:

Comune di Trento : in persona del Dirigente del Servizio Sviluppo economico studi e statistica, di seguito in breve (il Comune)

SAMUELE Società cooperativa sociale con sede in Trento (TN) via alle Laste 22, P.Iva _____, a mezzo del proprio rappresentante legale Sig.ra _____ nata il _____ a _____ (TN) (C.F.: _____) - di seguito in breve (la cooperativa/soggetto gestore)

Premesso

- che Samuele società cooperativa sociale ha presentato domanda prot. n. 197248 dd. 28 luglio 2021, per l'autorizzazione allo svolgimento di un mercato tipico in Trento;
- che ai sensi dell'art. 18 della Legge Provinciale 30 luglio 2010 n. 17 – Disciplina dell'attività commerciale (di seguito in breve L.P. 17/2010), i mercati tipici debbono rivestire le seguenti caratteristiche:

- a) sono organizzati da soggetti promotori diversi dagli enti locali sul cui territorio si svolge il mercato tipico;
- b) *omissis*;
- c) *omissis*;
- d) sono indirizzati a un pubblico indifferenziato, con ingresso gratuito;
- e) hanno quale scopo esclusivo la vendita di prodotti appartenenti a una merceologia specifica o che richiamano un tema specifico o una tradizione, ferma restando la possibilità di allestire spazi istituzionali o espositivi o gestiti a scopo di volontariato;

- che l'art. 18, comma 2 della L.P. 17/2010, nonché l'art. 2 dell'allegato A alla Deliberazione di Giunta Provinciale n. 1559 del 8 settembre 2014 (di seguito in breve D.G.P. 1559/2014), limitano in via generale la possibilità di svolgimento di mercati tipici ad una sola volta l'anno per un massimo di 7 gg. consecutivi, salvo diversa durata legata a manifestazioni in occasione delle quali il mercato viene svolto;

- che il medesimo art. 2 dell'allegato A alla D.G.P. 1559/2014, peraltro, ammette che i Comuni, convenzionalmente, possano stabilire una cadenza e una durata diverse in deroga ai limiti temporali di cui al punto precedente, qualora i mercati tipici presentino caratteristiche e requisiti di particolare interesse pubblico in quanto finalizzati alla promozione dell'economia solidale e della responsabilità sociale delle imprese, così come definite dalla L.P. 13/2010;

- che ai sensi dell'art. 18 della L.P. 17/2010 e dell'art. 2, ultimo periodo, dell'allegato A alla

D.G.P. 1559/2014, è quindi ammesso derogare ai limiti di legge, riconoscendo la possibilità di svolgimento di mercati tipici con cadenza e durata diverse, previa stipulazione di idonea convenzione tra il comune ed il soggetto promotore del mercato, purché siano ravvisabili le condizioni di particolare interesse pubblico che scaturiscono dalla finalità del mercato di promuovere prodotti derivanti dall'economia solidale;

-- che i prodotti indicati nella domanda della cooperativa rivestono le caratteristiche richieste dalla disciplina provinciale;

- che pertanto si rende necessaria la stipula della convenzione, di cui all'art. 2, comma 3 dell'Allegato A alla D.G.P. 1559/2014, al fine di disciplinare le modalità di svolgimento del mercato tipico, promosso dalla cooperativa, nella localizzazione dello spazio antistante il Caffè letterario Predara (in concessione dal Comune di Trento a Bookique di Marco Rosi e c. snc), secondo le limitazioni e le modalità sotto riportate;

Tutto ciò premesso e dichiarato parte integrante e sostanziale del presente atto, gli intervenuti stipulano la seguente

C O N V E N Z I O N E

SEZ. I – NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione ha per oggetto la disciplina della durata, della cadenza temporale e delle modalità di svolgimento del mercato tipico denominato "Il Mercato solidale di San Martino", proposto dalla cooperativa la cui attività ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione. L'autorizzazione allo svolgimento del mercato predetto, di cui alla domanda di data 21 giugno 2021 assunta al prot. n. 197248 dd. 28 luglio 2021, potrà essere rilasciata solo a seguito della sottoscrizione della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 3 dell'Allegato A alla D.G.P. 1559/2014.

Art. 2

Premesse – allegati - comunicazioni

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

2. Le comunicazioni tra le parti contraenti avverranno con le seguenti modalità:

- posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

• pec Comune: progetto.agricoltura@pec.comune.trento.it

• pec Samuele Società cooperativa sociale:
coopsamuele@pec.cooperazionetrentina.it

3. E' onere di ciascuna parte comunicare tempestivamente ogni modifica ai recapiti individuati nel presente atto.

Art. 3

Obblighi convenzionali

1. La cooperativa assume per sé, propri eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo, gli obblighi previsti dalla presente convenzione, nessuno escluso, come meglio definiti dai successivi articoli.

Art. 4

Foro competente

1. Tutte le controversie che insorgessero relativamente al presente atto sono attribuite alla competenza del Foro di Trento.

Art. 5

Spese contrattuali

1. Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico della cooperativa.

Art. 6

Trattamento dei dati

1. Il comune di Trento e Samuele Società Cooperativa Sociale in quanto autonomi titolari del trattamento, sono tenuti al rispetto e all'applicazione della normativa in vigore in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679; decreto legislativo n. 196/2003).
2. Samuele Società Cooperativa Sociale si impegna a non trattare in maniera illecita o illegittima e in particolare a non diffondere o consentire l'accesso a soggetti non autorizzati a notizie o informazioni inerenti i dati trattati nell'ambito della presente convenzione.

Art. 7

Soggetti responsabili per l'esecuzione della convenzione

1. Ai sensi dell'art. 49, comma 2, del vigente regolamento per la disciplina dei contratti, si indica quale responsabile per l'esecuzione della presente convenzione il Dirigente del Servizio Sviluppo economico studi e statistica.

Art. 8

Modifiche alla normativa di riferimento

1. Le parti danno atto che eventuali modifiche alla normativa di riferimento della presente convenzione (L.P. 13/2010, L.P. 17/2010, D.G.P. 1559/2014) che intervengano nel corso della sua validità, potranno essere recepite solo previo apposito atto convenzionale aggiuntivo e/o integrativo delle statuizioni pattuite con la presente convenzione.

SEZ. II – REGIME DI SVOLGIMENTO DEL MERCATO TIPICO

Art. 9

Durata e cadenza periodica del mercato

1. Il mercato tipico denominato "Il mercato solidale di san Martino" ha, sperimentalmente, durata dal 16 settembre 2021 fino al 15 settembre 2022.
2. Il mercato avrà cadenza periodica settimanale, con giornata di svolgimento il giovedì, anche festivi, nell'orario meglio definito nel provvedimento dirigenziale di autorizzazione allo svolgimento del mercato tipico e comunque compreso tra le 7 e le 22.
3. Il mancato rispetto di detti termini, costituisce causa di risoluzione espressa della presente convenzione.

Art. 10

Localizzazione del mercato e numero di posteggi ammessi

1. Il "Mercato solidale di San Martino" promosso dalla Cooperativa avrà quale luogo di svolgimento la piazzetta antistante alla Bookique Caffè letterario Predara, in via Torre d'Augusto 29, con una capienza minima di 7 e massima di 12 espositori.
2. Il venir meno della disponibilità all'utilizzo dell'area da parte di Bookique di Marco Rosi e C snc costituisce causa di risoluzione della presente convenzione.

Art. 11

Individuazione dei partecipanti e cause di risoluzione

1. La cooperativa si impegna a garantire la partecipazione al mercato di soggetti rispondenti ai principi generali contenuti nella L.P. 13/2010 in termini di adesione alla economia solidale e responsabilità delle imprese, individuando soggetti in grado di offrire la vendita di prodotti con le caratteristiche richieste dalla legge provinciale nel rispetto dei criteri di equità e trasparenza nell'accesso.
2. La cooperativa provvede a disporre e gestire idonei meccanismi per l'ammissione e/o l'esclusione dei partecipanti che perdessero i requisiti richiesti. In tal senso, si impegna a comunicare gli eventuali soggetti subentrati nel corso della durata del mercato. Rimane escluso ogni controllo o altro onere in capo al Comune per il caso di sostituzione dei soggetti autorizzati, salvo l'aggiornamento dell'elenco contenuto nell'autorizzazione, previa verifica dei requisiti di legge di cui all'art. 1 dell'Allegato A alla D.G.P. 1559/2014.
3. Il Comune prende atto delle comunicazioni di cui ai precedenti commi, provvedendo conseguentemente a modificare l'autorizzazione, aggiornandola con i nominativi comunicati, escluso ogni ulteriore onere di vigilanza a suo carico.
4. La cooperativa prende atto che la permanenza di soggetti non idonei nel mercato tipico, derivante dal mancato esercizio degli oneri di vigilanza previsti a suo carico, costituisce causa di risoluzione della presente convenzione.

Art. 12

Recesso per motivi di interesse pubblico - dismissione dell'attività

1. Le parti prendono atto che il Comune ha diritto di recedere unilateralmente dalla presente convenzione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

Art. 14

Accettazione specifica clausole

1. Le parti dichiarano di aver ben compreso e di accettare specificatamente, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le disposizioni contenute negli articoli della presente convenzione di seguito richiamati:
 - Art. 4 – Foro competente;
 - Art. 9 – Durata e cadenza periodica del mercato – **clausola risolutiva**;
 - Art. 10 – Localizzazione – **clausola risolutiva**
 - Art. 11 – Individuazione dei partecipanti- **clausola risolutiva**;
 - Art. 12– Recesso per motivi di interesse pubblico – dismissione dell'attività.

SAMUELE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

COMUNE DI TRENTO
